



TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO

Sezione Lavoro

in persona del giudice, dott. Giuseppe Grosso a scioglimento della riserva assunta all'udienza odierna, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa N. 266 / 2020 R.G., vertente

TRA

[REDACTED]

CONTRO

MIUR

1. Con ricorso ex art. 700 c.p.c. del giorno 11 giugno 2020 [REDACTED] rappresentava (i) d'essere docente nell'insegnamento di discipline letterarie presso [REDACTED] in virtù di una serie di contatti a tempo determinato di supplenza breve in sostituzione del titolare assente; (ii) che l'Istituto, pur avendole legittimamente prorogato gli incarichi senza procedere a nuove convocazioni per scorrimento della graduatoria, aveva tuttavia ritenuto i servizi svolti come frazionati e non continuativi, assumendo che nei periodi nei quali il docente titolare formalmente rientrava in servizio - pur senza svolgere attività - si sarebbe realizzata una soluzione di continuità nell'incarico. Tanto premesso chiedeva che il giudice volesse accertare in via d'urgenza la continuità annuale dell'incarico.

2. Si costituiva all'udienza del 22.7.2020 l'I [REDACTED] **MIUR** dunque tardivamente dal momento che la precedente costituzione non era stata effettuata nelle uniche forme possibili ovvero quelle previste dall'art. 83, co. 11, D.l. 18/2020 e 221 L. 77/2020, che ha



prorogato la detta previsione (almeno) fino al 31.10.2020. L'Istituto resisteva nel merito alla domanda rilevando come nei periodi non coperti dagli incarichi conferiti alla ██████ - la cui individuazione è documentale e pacifica tra le parti - il titolare della cattedra, ████████████████████, avesse fatto rientro in servizio, non foss'altro formalmente.

3. Con ordinanza del 27.7.2020, il Tribunale disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei potenziali controinteressati.

4. All'odierna udienza la causa è stata discussa e il Giudice si è riservato.

5. Sotto il profilo del *fumus boni iuris*.

Pacifico che la ricorrente abbia svolto servizio nei periodi indicati in atti nell'arco temporale dal 26.9.2019 al 12.4.2020, con la sola esclusione dei giorni 1/3 novembre, 14/15 dicembre, 21/12-7/1 coincidenti con gironi festivi o liberi dall'insegnamento.

Soccorre quindi la disciplina di cui all'art. 7 DM 131/2007 in tema di supplenze conferite utilizzando le graduatorie di circolo e d'istituto, che sostanzialmente prevedono, ai commi 4 e 5, come sia nel caso in cui a un periodo di assenza del titolare segua altro (o altri) senza soluzione di continuità o interrotti solo da un giorno festivo o libero dall'insegnamento ovvero un altro intervallato da un periodo di sospensione dalle lezioni, si debba procedere alla conferma del supplente già in servizio ovvero in altre parole al rinnovo del suo incarico senza scorrimento delle graduatorie quindi senza convocazione di nuovi docenti. La norma risponde chiaramente alla logica di tutelare la continuità didattica e quindi la funzione educativa rispetto agli alunni senza privarli della figura di riferimento nel caso in cui l'assenza del titolare si protragga di fatto. È evidente dunque l'incongruenza e contraddittorietà della condotta dell'Istituto che da una parte ha fatto corretta applicazione delle norme in esame non convocando docenti diversi dalla ██████, ma mantenendole l'incarico, dall'altra ha disconosciuto la continuità dell'insegnamento della ricorrente adducendo motivazioni formali in palese contrasto con la *ratio*



sostanziale delle predette norme. In particolare, nessun rilievo può assumere il riferimento, richiamato dalla resistente, alle diverse motivazioni che stavano alla base delle singole assenze del titolare, assolutamente irrilevanti nella metameria in esame dal momento che unico dato apprezzabile è l'assenza del titolare e non le sue ragioni. Né a conclusioni differenti può pervenirsi rispetto al periodo delle vacanze natalizie in quanto nei giorni indicati le lezioni erano sospese e la circostanza che formalmente il titolare fosse a disposizione a nulla può valere dal momento che non vi è prova che abbia svolto attività alcuna e soprattutto non ha certamente svolto attività didattica trattandosi di un periodo di sospensione delle lezioni assimilabile alla previsione di cui al co. 5 dell'art. 7 DM cit.

Non si vede che differenza vi sia tra un docente che ha insegnato almeno 180 giorni o dal 1° Febbraio fino agli scrutini finali senza formale interruzione e un altro che abbia insegnato (almeno) per lo stesso periodo tranne che nei giorni festivi o liberi nei quali comunque non era prevista attività didattica. Il maggior punteggio è infatti espressione del riconoscimento di un sostanziale assoluto valore aggiunto che è quello alla continuità didattica, sia sul versante di chi quell'attività ha posto in essere sia sul piano dei riflessi positivi sui discenti. E' quindi irragionevole considerare unitaria l'attività, e non provvedere quindi a sostituzioni del supplente già impegnato, e per altro verso frazionare giuridicamente la stessa attività penalizzando il supplente medesimo.

5.2. Sotto il profilo del *periculum in mora*.

Il mancato accoglimento della domanda di riconoscimento della continuità annuale dell'insegnamento della ██████ comporta che la docente non può vedersi riconosciuto il punteggio aggiuntivo derivante dal carattere annuale dell'insegnamento ai sensi dell'art. 11 L. 124/1999 che stabilisce che l'insegnamento si considera annuale se ha avuto durata dell'a.s. di almeno 180 giorni oppure se prestato continuativamente dal 1 febbraio fino agli scrutini finali. Da tale situazione potrebbe derivare grave pregiudizio connesso all'evidente rischio che la ricorrente possa essere superata in graduatoria da altri docenti. Pericolo grave ed imminente dal momento che ben presto dovranno essere approvate le



nuove graduatorie provinciali, la cui tutelabilità non altrimenti è resa ancor più concreta dalla circostanza che la ricorrente dispone di un reddito modesto (è ammessa al g.p.), è precaria e con un figlio minore a proprio esclusivo carico.

A tale pericolo va quindi posto rimedio in questa sede.

6. Per le ragioni sopra espresse, il ricorso deve essere accolto e conseguentemente deve essere dichiarata la validità annuale ai fini giuridici del servizio prestato continuativamente dalla ricorrente [redacted] presso l'Istituto [redacted] ma dal 26.9.2019 al 12.4.2020.

7. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n. 77 del 2.4.2014, seguono la soccombenza. Le stesse devono essere liquidate ex art. 133 DPR 115/02 in favore dell'Erario stante l'ammissione al gratuito patrocinio della ricorrente.

P . Q . M .

Il Tribunale, pronunciando sul ricorso d'urgenza proposto da Lupi Paola, così provvede:

- accerta e dichiara la validità annuale ai fini giuridici del servizio prestato in qualità di docente senza soluzione di continuità dalla ricorrente presso l'Istituto [redacted] ma dal 26.9.2019 al 12.4.2020;

- condanna il MIUR alla rifusione, in favore della parte ammessa al gratuito patrocinio, delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.095 per compensi di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge, con obbligo di versamento in favore dell'Erario.

Grosseto, 4 agosto 2020

Il Giudice

